REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Comune di FAGAGNA

PRGC
Piano Regolatore Generale Comunale
VARIANTE N. 54

3. RELAZIONE ADEGUAMENTO AL PPR

PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
Viale Marconi, 4 - 33170 Pordenone

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Ing. Chiara Aita
Piazza Unità d'Italia 3 - 33034 Fagagna UD

SINDACO
P.Ind. Daniele Chiarvesio
Piazza Unità d'Italia 3 - 33034 Fagagna UD

Novembre 2023

INDICE

1. PREMESSA 3

2. Il Piano Paesaggistico Regionale.....4

3. Gli ambiti di paesaggio.....11

4. Descrizione generale della variante.....12

5. Metodologia 14

6. La coerenza con gli obiettivi statutari.....15

7. La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica 16

8. Coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni relative ai beni paesaggistici interessati.....19

9. Conclusioni 36

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

Il seguente elaborato è stato predisposto in conformità alla LR 6 agosto 2020 n.15 “Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, che ha introdotto nella LR 5/2007 e smi l’art. 57 quater “Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR”. In particolare l’art. 57 quater della LR 5/2007 e smi, al comma 4 dispone che: “Tale attività risulta disciplinata al comma 3 del medesimo articolo, ove è stabilito che l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all’ art 143, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 42/2004.

Gli obiettivi statutari sono elencati all'Art.8 "Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità", comma 2 dell'elaborato B del PPR "Norme Tecniche di Attuazione".
Gli obiettivi di qualità sono citati ai commi 4 e 5 del medesimo Art. 8 delle NTA del PPR e rimandano ad altri elaborati del PPR e sono declinati negli elaborati “Schede degli ambiti di paesaggio” nell’”Abaco dei morfotipi”, nell’”Abaco delle aree compromesse e degradate”.

Gli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso relativi ai beni paesaggistici interessati nonché le misure relative agli ulteriori contesti, citati sempre all’Art. 57 quater della LR 5/2007 smi, rimandano all’elaborato B del PPR "Norme Tecniche di Attuazione", Titolo II "Parte statutaria del PPR", Capo II, III e V.

Verificato che la variante n 54 al PRGC del Comune di Fagagna interessa la **zona G1/1 “Oasi faunistica dei Quadri”** che risulta **ricadere in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”**, specificamente nelle “Fasce relative a corsi d’acqua a tutela paesaggistica” collegate **al *Rio Lini,*** la variante viene assoggettata al procedimento di Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari nonché le caratteristiche paesaggistiche riferite a specifici ambiti territoriali. Per ciascun ambito di paesaggio in cui viene suddiviso il territorio regionale, il piano predispone specifiche normative d'uso, attribuisce adeguati obiettivi di qualità e definisce apposite prescrizioni e previsioni riferite nello specifico:

- alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo di suolo;
- alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il PPR si organizza in un quadro conoscitivo (banca dati), in una parte statutaria (vincoli di legge e morfotipi) ed in una parte strategica (reti strategiche) alle quali fanno riferimento gli obiettivi generali del Piano. Per la parte statutaria gli obiettivi del PPR trovano fondamento nei principi e nelle finalità così come definiti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Di seguito si riporta lo stato di fatto rilevabile per il territorio comunale di Fagagna.

Quadro conoscitivo
Il quadro conoscitivo individua le seguenti categorie:
- Beni Paesaggistici (corsi acqua, laghi, battigia lagunare e marittima, perimetri parchi e riserve)
- Beni Culturali (immobili interesse storico artistico architettonico, aree a rischio archeologico)
- Mobilità Lenta
- Uso del suolo
- Infrastrutture

Per il territorio di Fagagna si possono riconoscere:

Corsi d'acqua -
Fosso Tampognacco
Roggia Madrisiana
Rio Lini
Scolo Col Roncon
Rio Volpe

Immobile di interesse storico artistico architettonico Parte II D Lgs 42/2004	
Castello di Villalta	Vincolo diretto – decr 1333 -21/03/1974
	Vincolo di rispetto – decr 334 -17/04/1992
Villa Pecile	Vincolo diretto – decr 150 -12/12/1991
Casa Asquini e parco e chiesetta	Vincolo diretto – decr 151 -19/03/1980

Beni immobili di valore culturale	Tipologia	Livello
Villa Pecile	Ville venete e dimore storiche	Livello 2
Casa Asquini	Ville venete e dimore storiche	Livello 1
Castello di Fagagna	Architettura fortificata	Livello 2
La Brunelde	Casaforte	Livello 2
Centa di Fagagna	Centa -cortina	Livello 1
Forte di Fagagna	Architettura fortificata	Livello 2
Villa Orgnani De Ciani	Ville venete e dimore storiche	Livello 3
Castello di Villalta	Architettura fortificata	Livello 2
Chiesa di S Maria Assunta	Siti spirituali	Livello 2
Chiesa di S. Rocco		
Chiesa di S Leonardo		
Chiesa di S. Giacomo		
Chiesa di S Stefano Prot		
Chiesa di S: Andrea Apos.		
Chiesa di SPietro e Paolo		
Chiesa di Cosma e Damiano		

Ricognizione Mobilità lenta	
Strada dei 4 venti	Percorso panoramico
Ciclovia	Piano provinciale delle piste ciclabili
Strada dei castelli e dei sapori	Percorso panoramico
Fagagna -Tricesimo	Percorso panoramico

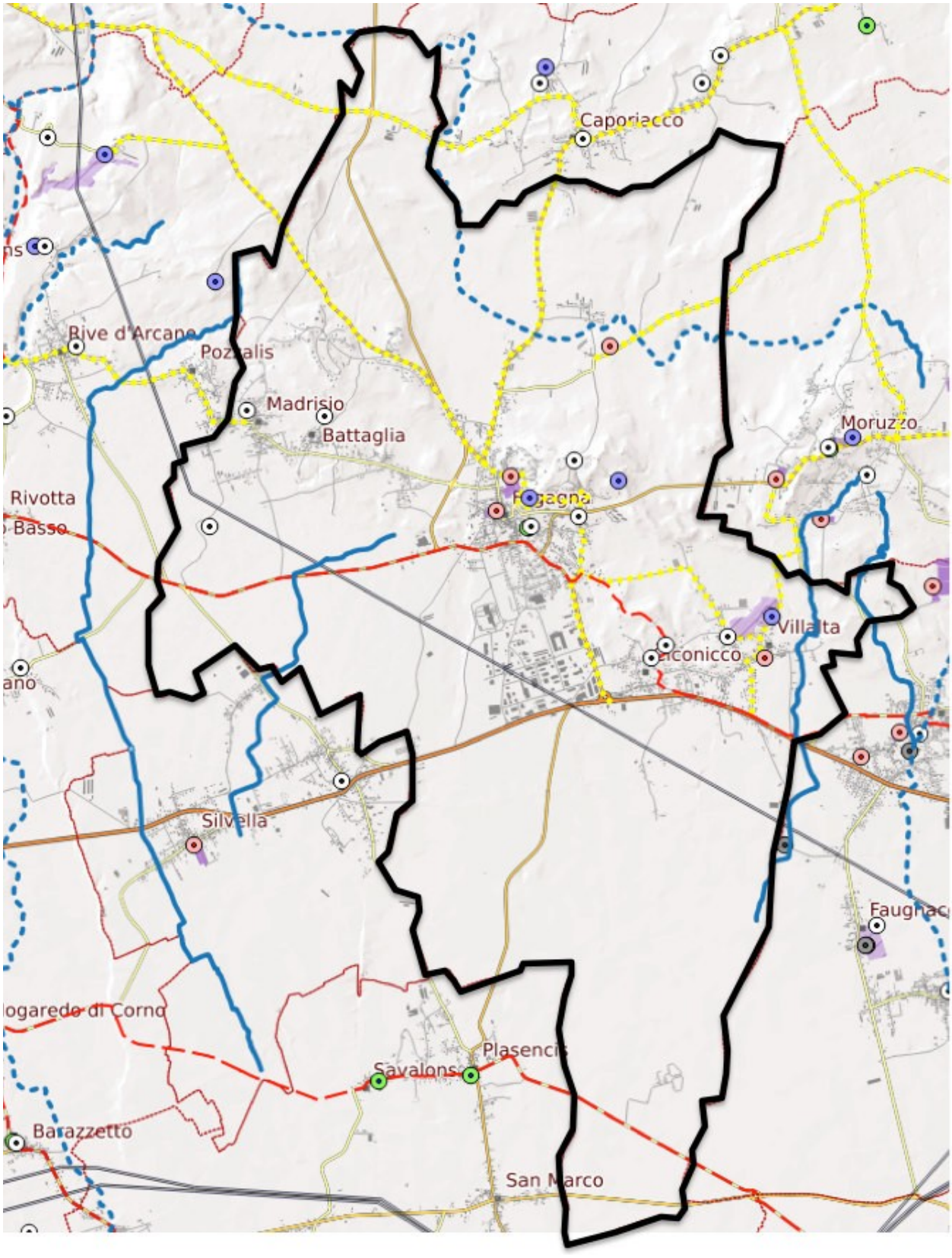

Parte statutaria

La parte statutaria del P.P.R. individua i seguenti elementi sul territorio di Fagagna:
- Ambiti di paesaggio;
- Beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004;

- art. 136 (immobili e aree di notevole interesse, perimetri beni tutelati, articolazione paesaggi beni tutelati);
- art. 142 (fiumi torrenti e corsi d'acqua, territori coperti da foreste e boschi, zone interesse archeologico);
- Aree compromesse e degradate;
- Morfotipi;
- Ulteriori contesti: Immobili decretati e Aree di interesse archeologico.

Le aree indicate all'art.142 del Codice rientrano in undici gruppi di aree e per ciascuno dei gruppi vi è un intrinseco interesse paesaggistico.
In questa categoria rientrano nel Comune di Fagagna:
c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

In particolare i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 presenti in ambito comunale sono **il Rio Lini**, lo Scolo Madrisiana, lo Scolo Col Roncon, il Fosso Tampognacco.
Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici sono da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. In questo modo si individuano ulteriori beni da sottoporre a conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio, ovvero ulteriori beni da inserire nel patrimonio naturale o culturale affinché siano sottoposti alle azioni strategiche previste dal PPR.
In particolare, tali beni paesaggistici si possono dividere in diverse categorie, così come sottolineato dal PPR FVG: Per gli Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali, tra i quali si annoverano aree di interesse archeologico, aree di interesse storico, artistico e architettonico e aree riferite a beni immobili di valore culturale, i progetti degli interventi si conformano alle misure di salvaguardia e utilizzazione.

Sul territorio di Fagagna sono rilevabili i seguenti beni tutelati individuati nella mappa di seguito ricavata dal PPR FVG:

Denominazione bene	Tipologia
Fosso Tampognacco n 511	Corso d'acqua art. 142 Dlgs 42/2004 lett c
Roggia Madrisiana n 444	Corso d'acqua
Rio Lini n 443	Corso d'acqua
Scolo Col Roncon n 445	Corso d'acqua
Rio Volpe n 883	Corso d'acqua
Boschi	Territori coperti da foreste e boschi art. 142 Dlgs 42/2004 lett g
Tambule di Villalta	UC Zona di interesse archeologico
Area della Chiesa della Madonna di Tavella	UC Zona di interesse archeologico
Centuriazione di Aquileia	UC di interesse archeologico
Collina del Cardinale D.M. 20/04/1955, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/1955 Borgo storico e Pieve	Immobili e aree di notevole interesse art 136 D lgs 42/2004
	UC immobili decretati e Ulteriori contesti

Per quanto riguarda quelli che sono i caratteri morfo-tipologici ricorrenti sul territorio, la parte statutaria del PPR riconosce i seguenti morfotipi:

Morfotipi
Insediamento rurale di pianura
Insediamento compatto a bassa densità
Insediamento fortificato difeso
Insediamento produttivo logistico

Inoltre sono presenti due aree definite come compromesse e degradate:

Area	Tipo di compromissione	Grado di compromissione
Ex discarica	Intrusione	Alto
Base missilistica	Riduzione	Basso

Parte statutaria – PPR FVG

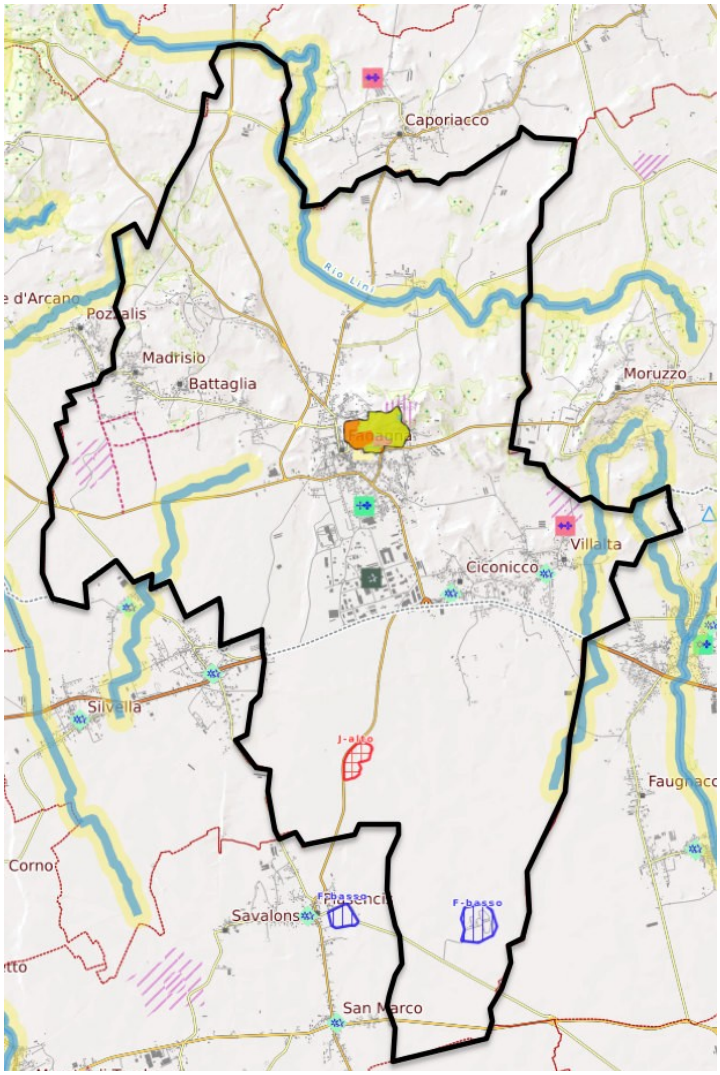

La parte strategica

La parte strategica, per sua impostazione metodologica e di contenuti è strutturata su tre reti strategiche:
- la rete dei beni culturali,
- la rete della mobilità lenta
- la rete ecologica

Sul territorio di Fagagna si possono riconoscere:

Rete ecologica
Core area e fascia tampone dei Quadri
Core area e fascia tampone dei Prati della Congrua
Tessuto connettivo rurale • A sud di Martignacco • Di Moruzzo e Brazzacco • Di Arcano e Caporiacco
Direttrici di connettività
Rete mobilità lenta
Percorsi panoramici (vedi QC)
Rete beni culturali
Punto di osservazione su Fagagna da via S Stefano (Battaglia) verso Zona Villaverde
Paesaggi della storia - Itinerario della Grande Guerra
Beni culturali (vedi capitolo del QC)
Centuriazioni

La Rete Ecologica Regionale (RER) costituisce una strategia del PPR finalizzata a garantire la connettività degli ecosistemi naturali e seminaturali e la permeabilità del paesaggio alle comunità biotiche. La RER è costituita da "unità funzionali" definite "ecotopi" distribuite sull'intero territorio regionale e così classificate:
- Core area: aree ad elevata naturalità e dall'elevato valore funzionale e qualitativo
- Tessuti connettivi rurali: si tratta del complesso sistema rurale tradizionale dove sono compresenti diversi piccoli elementi
- Tessuti connettivi forestali: ampie aree coperte da boschi
- Connettivi lineari su rete idrografica: si tratta dei sistemi dei corsi d'acqua
- Connettivi discontinui: ovvero aree in cui piccoli lembi di ambienti naturali sono inseriti in una matrice piuttosto trasformata
- Aree a scarsa connettività: aree ad elevata trasformazione antropica

Per quanto riguarda la Rete della mobilità lenta, il territorio comunale di Fagagna è attraversata da diversi percorsi:
- Percorso Fagagna – Tricesimo
- Strada dei castelli e dei sapori;
- Strada dei quattro venti (Pagnacco – Fagagna).
- Itinerari dal valore storico e culturale, un itinerario della Grande Guerra tratto dalle Guide Gaspari "I forti e il sistema difensivo del Friuli"
- Ciclabile provinciale di collegamento Est-Ovest tra i percorsi ciclabili "FVG 1c" e "FVG 4a".

La Rete dei beni culturali è formata da immobili di valore culturale storico architettonico disseminati sul territorio comunale tra le quali:
- Ville venete e dimore storiche
- Architettura fortificata (castello di Fagagna e di Villalta)
- Centuriazione,
- Forte di Fagagna
- Siti spirituali (chiese e pieve)

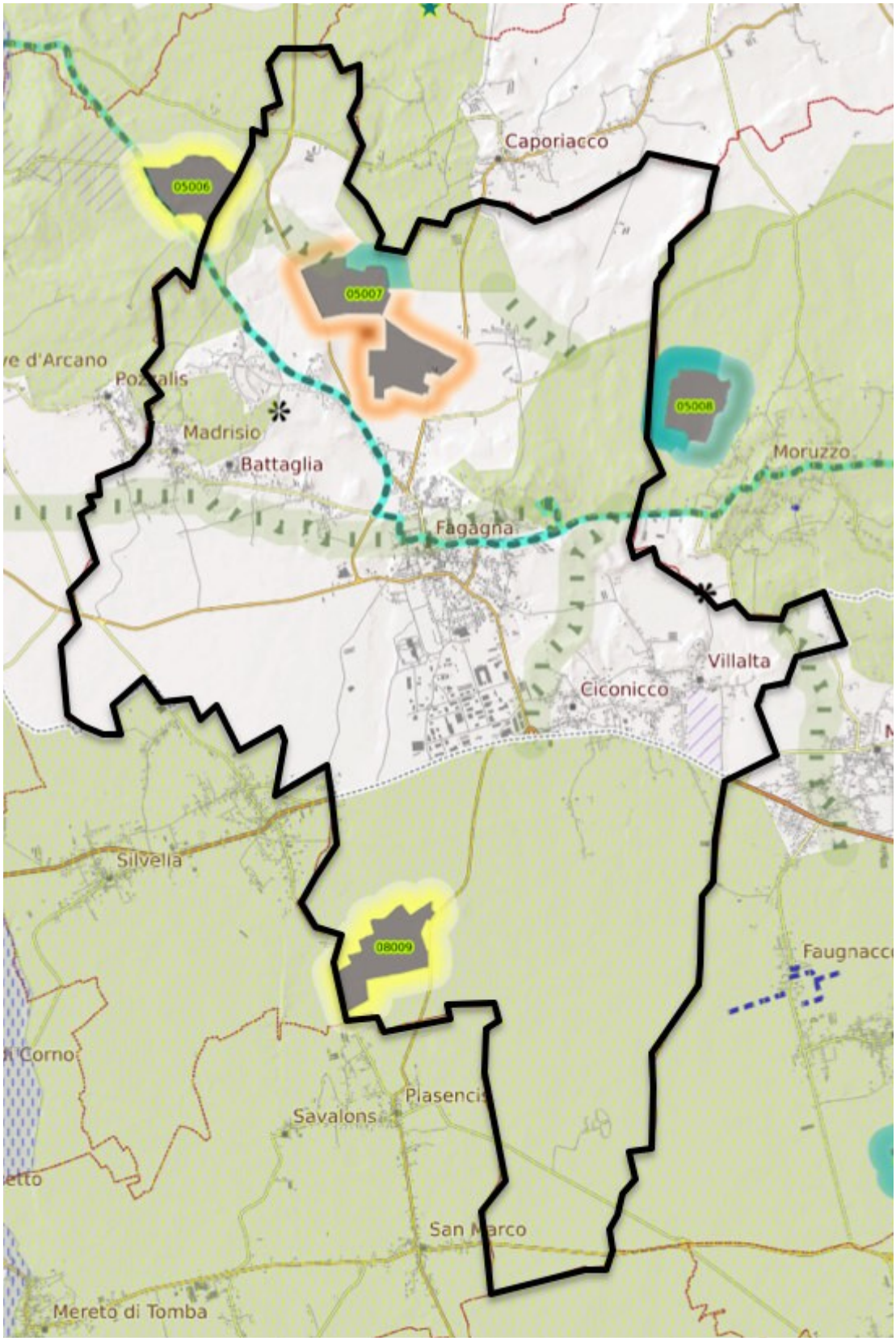

3. Gli ambiti di paesaggio

Il PPR suddivide la Regione FVG in Ambiti di paesaggio (AP).
L'individuazione degli ambiti di paesaggio (AP) è stata eseguita in base ai seguenti criteri di delimitazione:
a) idro-geomorfologico;

b) ambientale-ecologico;
c) identitario-storico-culturale;
d) amministrativo-gestionale;
e) permanenza di territorializzazione storica;
f) coerenza con i sistemi aggregati insediativo-territoriali.

Per il PPR il territorio di Fagagna è ricompreso all'interno di due ambiti di paesaggio:

Ambito 05 - Anfiteatro morenico
L' Ambito dell'anfiteatro morenico è caratterizzato dalla sua conformazione geologica e conserva ancora un'elevata qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti caratteristici degli ambiti del paesaggio agrario pedecollinare e naturale di collina, particolarmente caratterizzato da una ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, rappresentato da castelli, ville, chiese e edifici rurali.

Ambito territoriale 08- Alta pianura friulana ed isontina
Tale ambito è contraddistinto in prevalenza da una morfologia pianeggiante. Sotto il profilo agricolo, le aree più vicine ai centri urbani conservano ancora l'originario frazionamento dei campi a formare appezzamenti di limitata estensione, mentre le aree più distanti sono caratterizzate da una tessitura agraria di tipo estensivo.

Ambiti di paesaggio

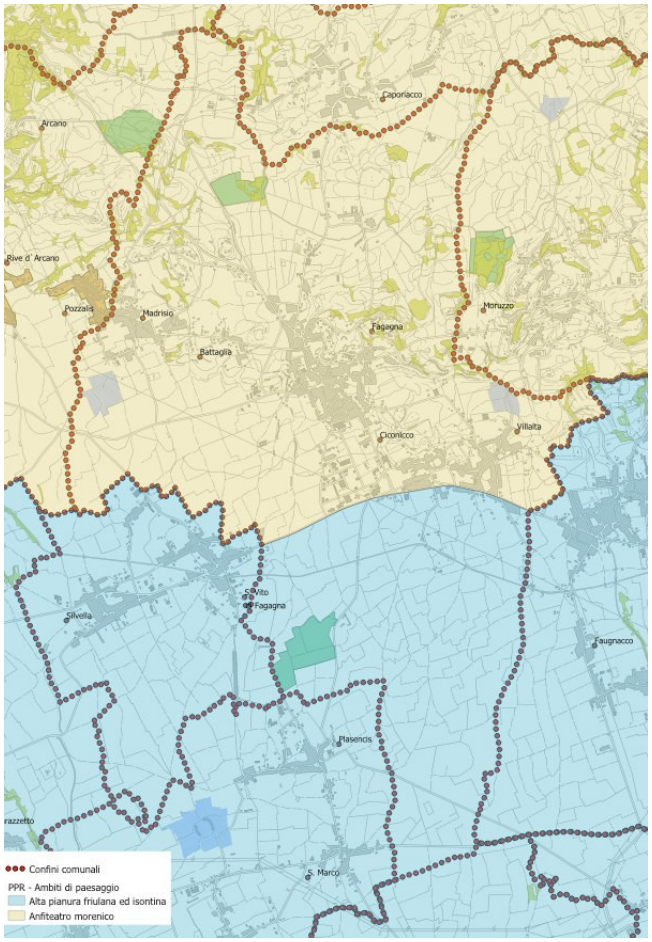

4. Descrizione generale della variante

La Variante n. 54 al PRGC di Fagagna (di seguito denominato Variante), variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della legge regionale n. 5/2007, riguarda la modifica puntuale **dell'art.36 "Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico"**, nello specifico la parte dell'articolo riguardante la zona **Zona G "Attrezzature di interesse sovracomunale" - zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri"** e dell'**art. 34 "Altre norme di interesse forestale che si riferiscono all'intero territorio comunale"** al comma 2 **- Zona Umida dei**

Quadri.
Inoltre questa variante alle NTA del PRGC diviene l'occasione per apportare due correzioni relative a dei refusi rimasti dalle precedenti varianti nell'**art. 37 "Aree tutelate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 (ex L.431/85)".**

La modifica puntuale agli articoli 34 e 36 è resa necessaria a definire con più chiarezza gli interventi consentiti nella Zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri" ed eliminare la contraddizione presente negli articoli che non rende possibile la realizzazione della stazione Forestale prevista nell'area.

La variante, programmaticamente, non introduce nuove scelte urbanistiche nel territorio comunale, in quanto costituisce semplicemente una variante puntuale normativa puramente tecnica, volta a consentire la formulazione di conformità urbanistica dell'intervento della stazione Forestale.

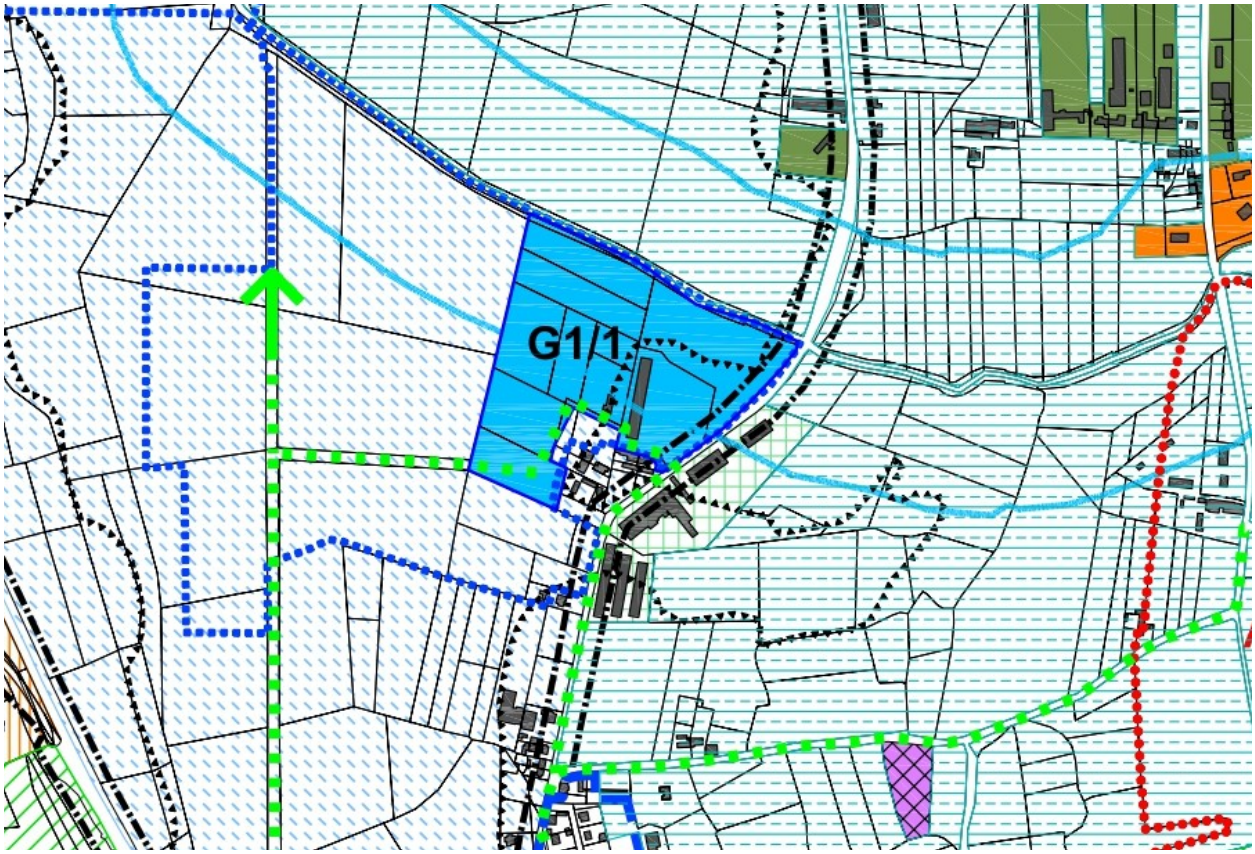

PRGC – Tav. P2 Zonizzazione - Zona G1/1 Oasi faunistica dei Quadri

In conseguenza a quanto esplicitato nel precedente capitolo, la Variante n. 54 modifica gli artt. 34, 36 e 37 al fine di definire con più chiarezza gli interventi consentiti nella Zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri" ed eliminare la contraddizione presente negli articoli.

All'**art. 34 "Altre norme di interesse forestale che si riferiscono all'intero territorio comunale"** al comma 2 **- Zona Umida dei Quadri,** vengono introdotte le seguenti modifiche per gli interventi sugli edifici presenti nell'area ma posti ai margini della zona di interesse ambientale:
- la parola "*espansione*" viene sostituita con "*ampliamento*" definizione più corretta urbanisticamente rispetto le categorie d'intervento previste dalla LR 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia);
- viene specificata la destinazione d'uso consentita nella trasformazione degli immobili esistenti introducendo quella in "*Servizi e attrezzature collettive*" in coerenza con la **Zona omogenea G – Attrezzature di interesse sovracomunale** oggetto della variante, come pure ciò che prevede il PURG "Piano urbanistico regionale generale" per quelle zone.

L'**art.36 "Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico"**, nella parte dell'articolo riguardante la zona **Zona G "Attrezzature di interesse sovracomunale" - zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri"** prevede la possibilità di realizzare all'interno:
"*..sull'area, che agisce come cerniera tra lo spazio esterno e quello di pregio ecologico ambientale d'intorno (è*

chiamata a delinearne la transizione) si prevede di realizzare la parte più attrezzata, con parcheggi di relazione, un centro visita (per la lettura e il riconoscimento dei valori d'ambito) destinato anche alla gestione del parco, con posto di ristoro e servizi, percorsi pedonali di visita, anche con modeste costruzioni di servizio, tabelle con l'indicazione delle fondamentali informazioni per l'osservazione e la comprensione dell'ambiente (fruizione didattica) e ***la stazione forestale****."*

Nella parte seconda dell'articolo per chiarire e ribadire gli interventi ammissibili, anche in funzione di quanto prevede l'art.34, vengono introdotte le seguenti parole:
"……*Fatti salvi gli interventi sopra descritti (parcheggi, centro visita, stazione forestale, …) e quelli di ampliamento previsti dall'art.34, entro ambito territoriale del ZCS dei Quadris, nell'area denominata G1/1 sono consentiti anche i seguenti interventi:*

- *realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che privilegiano il recupero di tracciati esistenti avendo cura di non utilizzare materiali impermeabilizzanti.*
- *realizzazione di un parcheggio pubblico con superficie in materiale naturale.*
- *realizzazione di attrezzature e servizi per l'accoglienza delle scolaresche e degli utenti della rete ciclabile intercomunale (aree di sosta, cartellonistica informativa).*
- *Nella realizzazione degli interventi devono essere previsti adeguati accorgimenti operativi per evitare l'introduzione di specie vegetali alloctone e per limitare le specie invasive…."*

All'art. 37 "Aree tutelate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 (ex L.431/85)", vengono fatte tre correzioni relative a dei refusi rimasti dalla precedente variante:

5. Metodologia

Come premesso la Variante n 54 interessa Beni paesaggistici tutelati *(interessa la **zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri"** che risulta **ricadere in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**, specificamente nelle "Fasce relative a corsi d'acqua a tutela paesaggistica" collegate **al Rio Lini)*** e, quindi, è richiesta la procedura di adeguamento al PPR attraverso:

Coerenza con obiettivi statutari e con gli obiettivi di qualità del PPR (LR 5/2007 art. 57 quater p.to 3 lett.a)
- Obiettivi della Parte Statutaria PPR (art. 8 comma 2 norme PPR) e Obiettivi di qualità (scheda d'ambito), coerenza con la Variante;
- Obiettivi di qualità per la rete ecologica, coerenza con la Variante;
- Obiettivi di qualità per la rete dei beni culturali, coerenza con la Variante;
- Obiettivi di qualità per la rete della mobilità lenta, coerenza con la Variante.

Coerenza con gli indirizzi, con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati (LR 5/2007 art. 57 quater p.to 3 lett.a)
- Indirizzi e direttive art 23 norme PPR coerenza con la Variante;
- Indirizzi e direttive art 28 norme PPR, coerenza con la Variante.

Recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 (LR 5/2007 art. 57 quater p.to 3 lett.b)
Recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004
Quindi, in linea di massima, per quanto riguarda il bene paesaggistico interessato:
- gli Indirizzi e le Direttive e le Prescrizioni d'uso e le misure relative agli Ulteriori contesti saranno confrontati con le singole modifiche che interessano beni paesaggistici della Parte operativa della variante.

6. La coerenza con gli obiettivi statutari

Gli obiettivi statutari del Piano paesaggistico regionale sono individuati all'art. 8 comma 2 dell'elaborato B "Norme Tecniche di Attuazione". Per verificare la coerenza dei contenuti della Variante rispetto agli obiettivi statutari del PPR viene predisposta una tabella.

Obiettivi statutari PPR	Contenuti generali della variante	
Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate	La fase iniziale della variante ha riguardato l'attivazione del processo partecipativo attraverso i tavoli tematici con gli stakeholders.	**C**
Conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici	Obiettivo della variante è salvaguardare i valori storici delle valenze paesaggistiche ed ambientali delle emergenze storiche ed architettoniche.	**C**
Riqualificare le aree compromesse o degradate	Obiettivo della variante è il miglioramento l'integrazione paesaggistica, ambientale e naturalistica degli edifici esistenti all'interno dell'area dei Quadri.	**C**
Salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo	La variante non introduce nuove previsioni insediative.	**C**
Individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati	La variante non introduce nuove scelte urbanistiche.	**NP**

C coerente; PC parzialmente coerente; NP non pertinente; PCO parzialmente in contrasto; CO in contrasto

7. La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica

Gli obiettivi di qualità paesaggistica afferiscono alla salvaguardia, alla conservazione al governo della trasformazioni e alla realizzazione di nuovi paesaggi, attuati con strategie coerenti con i caratteri identitari dei luoghi (art. 8, comma 4 delle N.T.A. del P.P.R.).
Detti obiettivi sono declinati prevalentemente nelle "Schede degli ambiti del paesaggio"; possono essere altresì contenuti nell'"Abaco dei morfotipi" e nell'"Abaco delle aree compromesse e degradate.

L'area interessata dalla variante normativa sta all'interno **dell'ambito territoriale 05 – ANFIETEATRO MORENICO.**
Si riportano gli obiettivi di qualità paesaggistica riferiti ai singoli ambiti di paesaggio e declinati all'interno degli obiettivi e delle strategie della variante e individuati nelle tavole di piano.

SCHEDE D'AMBITO
Ambito territoriale 05 - anfiteatro morenico

OBIETTIVI DI QUALITA' PER LA RETE ECOLOGICA	**Verifica coerenza con Obiettivi generali e delle Strategie**
Obiettivi delle aree core delle torbiere e dei prati umidi	
Conservazione rigorosa delle torbiere e dei prati umidi e delle flora e fauna connesse	Indirizzare le azioni verso attività che non solo tendano alla conservazione dell'ambiente, ma che comportino un incremento della qualità ambientale e generino, attraverso una fruizione sostenibile dell'ambito, risorse per il territorio
Mantenere gli elementi del paesaggio agricolo tradizionale e la compresenza tra elementi naturali e attività agricole	Con la variante non vengono interessati gli elementi del paesaggio agricolo tradizionale come pure non interessa strutture viarie.
Mitigazione delle pressioni esercitate dalle infrastrutture viarie	
Limitazione rigorosa di nuove e edificazioni, ampliamenti o ristrutturazioni di immobili dismessi che devono costituire eccezioni da motivare debitamente	Con la variante non si introducono nuove previsioni insediative.
Obiettivi dei tessuti connettivi rurali	
Mantenimento dell'ecomosaico rurale e dell'alternanza tra boschi, prati e zone umide	Salvaguardare le permanenze agrarie e le relative relazioni paesaggistiche e funzionali al fine di mantenere l'integrità storica e visuale
Conservazione dell'articolazione ecologica e rurale	Con la variante non vengono interessati gli elementi dell'articolazione ecologica e rurale
Mantenimento della permeabilità ecologica nelle aree urbane	Con la variante non viene modificata permeabilità ecologica nelle aree urbane

Conservazion dell integrità funzionale del fiume e Ledra e 'altr sistemi fluviali di risorgiva o degli i	I sistemi fluviali e le relative tutele non sono interessati dalla variante.

OBIETTIVI DI QUALITA' PER LA RETE DEI BENI CULTURALI	Verifica coerenza
riconoscere, proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico frutto di sedimentazione di forme e segni per uno sviluppo sostenibile di qualità anche attraverso il coinvolgimento delle comunità	Attivazione di un percorso partecipato per la redazione delle varie progettazioni nell'area
riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti l'ambito ed in particolare la rete dei castelli, delle pievi, delle ville venete, dei centri e borghi storici	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
perseguire la strategia del "costruire sul costruito" evitando ulteriore consumo di suolo	Contenere il consumo di suolo e prevedere la demolizione con ricostruzione
gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione, nonché le tipologie architettoniche storiche conservate ed i morfotipi insediativi locali	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
gestire secondo principi di precauzione il patrimonio culturale proteggendo i beni architettonici quale elemento essenziale dell'assetto e della distintività del territorio	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto e salvaguardato, anche nel rispetto delle diversità locali	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
tutelare e conservare l'elevata panoramicità del sistema collinare	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
riconoscere, preservare e valorizzare le zone di interesse archeologico riconducibili all'età preistorica (es. l'area circostante il lago di Ragogna), all'età protostorica, all'età romana, rappresentata da ville e significativi restidi catasti antichi	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
indirizzare verso la riqualificazione e protezione del patrimonio edilizio rurale superstite rispetto ai sismi del 1976, salvaguardando le tipologie architettoniche tradizionali nelle varie espressioni e declinazioni locali e le permanenze delle strutture agrarie storiche	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
conservare il senso e il valore del paesaggio, dei complessi e monumenti storico-artistici, delle zone contestuali e dei diversi contesti rurali anche in considerazione dell'elevata panoramicità dei luoghi	Valorizzazione dell'immagine dei centri urbani minori (Sistema residenziale)
perseguire il mantenimento dei contesti figurativi e dei coni di visuale rispetto a beni di particolare valore paesaggistico, disciplinando la conservazione di aree e contesti agricoli di pertinenza, garantendone la salvaguardia rispetto ad espansioni di tipo urbanistico e infrastrutturale	Nella tavola 5 del PRGC variante 52 sono stati individuati i coni visuali più importanti da mantenere
riconoscere e salvaguardare gli insediamenti di archeologia protoindustriale e industriale, i manufatti puntuali legati all'idrografia naturale ed artificiale	Nelle tavole del Patrimonio sono individuati i Beni culturale da salvaguardare e tutelare e valorizzare e non coinvolgono edifici nell'area oggetto di variante
recuperare e valorizzare i manufatti legati alla storia militare locale e luoghi di rispetto, tra cui le memorie	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
e i percorsi della Grande Guerra	
favorire la gestione integrata di sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale quali la rete delle ville e dei castelli, anche in connessione con la rete della mobilità lenta e le vie di pellegrinaggio	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto

OBIETTIVI DI QUALITA' PER LA RETE DELLA MOBILITA' LENTA	Verifica coerenza
Favorire la fruizione dei diversi paesaggi che caratterizzano l'ambito attraverso percorsi funzionali della rete della mobilità lenta (ReMoL), completando e connettendo i diversi segmenti esistenti della ReMoL sia di livello regionale che locale, evitando esiti disomogenei nei diversi territori	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto.
Assicurare il mantenimento o l'acquisizione di livelli di qualità dei paesaggi attraversati dalla ReMoL, anche mediante la conservazione e la cura di elementi naturali lungo i percorsi (filari, alberature), la valorizzazione dei punti panoramici esistenti e il ripristino di varchi visuali verso quinte visive	
Nella realizzazione della ReMoL favorire l'utilizzo di sedimi esistenti e di tracciati compatibili con le aree ambientali sensibili (aree naturali, zone umide).	

8. Coerenza con gli indirizzi e le direttive e le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici interessati

Il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" individua i beni paesaggistici, cioè gli immobili e le aree che costituiscono "espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio"; nonché tutti gli altri beni "individuati dalla legge o in base alla legge", quindi tutti quei beni che vengono a far parte del patrimonio culturale e sono dedicati alla pubblica fruizione.

Tre sono le principali categorie di beni paesaggistici:
a) Gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) Le aree indicate all'articolo 142;
c) Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

La var.54 al PRGC, è interessata dall'attività di adeguamento al PPR ai sensi dei co.3 e 4 dell'art.57quater della citata legge, non essendo il PRGC conformato allo stesso PPR.
Quindi, si procede con la dimostrazione di coerenza rispetto a indirizzi e direttive di PPR relativi al bene paesaggistico interessato dalla variante.

La tabella successiva indica esclusivamente il Bene paesaggistico interessato dalla modifica puntuale delle norme per le quali è richiesta la verifica di coerenza.

	PRGC precedente	**Modifica variante**	**Beni paesaggistici e componenti del PPR**	**Coerenza**
1	Oasi dei Quadri Zona Servizi	Modifica alle NTA Art 34 e 36 Possibilità di interventi per migliorare la fruizione dell'area naturale	Fascia di rispetto corso d'acqua tutelato Dlgs 42/2004 art. 142 lett c e Rete ecologica	Indirizzi-Direttive e Prescrizioni d'uso Corso d'acqua (Rio Lini - n 443) art 23 NTA del PPR

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

La variante, in questo caso, interviene modificando, esclusivamente, le Norme di riferimento della Zona per attrezzature e servizi denominata "Oasi faunistica dei Quadri (Zona Q - G1/1)" conservando immutato il perimetro e la destinazione d'uso. L' area oggetto di variante risulta in parte tutelata in quanto attraversata dalla fascia di rispetto del Rio Lini. La modifica integra la norma esistente dando la possibilità di intervenire attraverso la realizzazione di attrezzature e servizi e l'utilizzo dei percorsi esistenti per la mobilità lenta al fine di poter rendere fruibile l'area per scopi didattici. Gli interventi possibili saranno realizzati assicurando il massimo rispetto della tutela dell'ambiente naturale, e non andando a interessare la parte di area ricadente in vincolo paesaggistico (fascia di tutela del Rio Lini).
L'area risulta soggetta, in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art 142 - comma 1, lettera c)., così come riportato dalle schede delle aree tutelate per legge del Piano paesaggistico regionale.

Estratto da PRGC vigente Zona G1/1

Parte statutaria PPR - Irdat FVG

Destinazione PRGC vigente	Variante adottata	Beni e componenti PPR	Coerenza
Oasi faunistica dei Quadri Zona Servizi G1/1	Modifica alle NTA art 34 e 36 relativo alla zona G1/1	Fascia di rispetto corso d'acqua tutelato	Indirizzi-Direttive e Prescrizioni d'uso Corso d'acqua (Rio Lini - n 443) art 23 NTA del PPR

Si riportano gli l'art 34 e 36 con le modifiche apportate ribadendo che rimane l'esclusione degli interventi all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua . Per meglio comprendere l'inserimento della modifica proposta all'interno del testo vigente, di seguito si propone il testo integrale dell'articolo interessato con evidenziata la modifica effettuata dalla Variante.

Per convenzione, le modifiche sono riportate con la seguente tecnica: con il colore rosso (rosso) sono individuate le parti di testo che costituiscono integrazione mentre con il testo barrato (~~barrato~~) sono individuate le parti che vengono stralciate.

Art. 34 - Altre norme di interesse forestale che si riferiscono all'intero territorio comunale

La Tavola A5 denominata "Il patrimonio storico ed ambientale", nel contesto della grande zonizzazione rurale delle categorie ambientali E.4, E.5 ed E.6, ha individuato mediante perimetrazione o con semplice simbolo di localizzazione, alcune valenze puntuali che dovranno essere protette e che vengono così specificate:

AMBITI BOSCHIVI

1 - ***Querceti***

2 - ***Zona umida dei Quadri***

La zona dei Quadri viene rappresentata anche nella tavola di progetto P1. Il Comune procederà all'attuazione del parco della zona umida mediante Piano Attuativo. È prevista l'acquisizione parziale nel demanio comunale delle aree ricadenti entro il perimetro indicato dal PRGC (Tav. P2 per la realizzazione dell'attrezzatura G1/1, di cui al seguente art. 37.

L'area è interessata dal:

- *SIC – IT3320022 Quadri di Fagagna (sito costituito da prati umidi e vasche create artificialmente per l'estrazione dell'argilla, che in seguito si sono riempite con l'acqua di falda);*

In tale ambito sono vigenti le misure di conservazione e sviluppo approvate con DGR n. 546 del 28.03.2013.

- *Biotopo "Prati umidi dei Quadris" (L.R. 42/1996-DPG14.07.2000 n.0243/Pres.), caratterizzato dalla presenza di un frammento di torbiera bassa alcalina e da prati umidi.*

Il PRPC, finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione di un paesaggio estremamente caratteristico (ambiente boschivo e zone umide relitte, contenenti specie ed habitat rari), dovrà essere redatto sulla base di un rilievo dettagliato dello stato dei luoghi in grado di individuare emergenze, aree vulnerabili e aree rappresentative dal punto di vista ambientale e dovrà prevedere, nel rispetto delle specifiche norme di tutela dei valori naturali individuati nel biotopo e nel SIC, indirizzi e linee regolamentari specifiche, una trama di percorsi pedonali di visita e nodi di fruizione, anche con modeste costruzioni di servizio, tabelle con l'indicazione delle fondamentali informazioni per l'osservazione e la comprensione dell'ambiente (fruizione didattica). Nell'ambito individuato come attrezzatura G1/1 sono anche ammessi parcheggi di relazione e la realizzazione di un centro visita destinato alla gestione del parco, con posto di ristoro e servizi.

Nelle more di tale attuazione, fatte salve le specifiche norme di tutela dei valori naturali individuati nel biotopo (cfr. DPG 14.07.2000 n.0243/Pres) e nel SIC (cfr. DPR 357/1997), è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto ma sono esclusi gli interventi di modificazione del suolo (scavi, riporti, depositi, livellamenti), l'apertura o l'approfondimento di canali artificiali e fossi di drenaggio, i disboscamenti, la riduzione dei prati naturali, le arature in aree attualmente a prato o a zona umida.

*Gli edifici preesistenti compresi nel perimetro dell'area assoggettata a Piano ma posti ai margini della zona di interesse ambientale che motiva il ricorso allo strumento attuativo potranno formare oggetto di singoli interventi di ~~espansione~~ **ampliamento**, anche senza piano attuativo, fino al limite massimo del 40% riferito al volume **geometrico** esistente alla data di ~~adozione del presente~~ **approvazione (31/08/2000) della Variante n°13 al** PRGC, senza cambiamento di destinazione d'uso **oppure con modifica della destinazione d'uso esistente in "servizi e attrezzature collettive"**.*

Il Piano definirà l'eventuale ammissione di cambiamenti di destinazione compatibili con la destinazione generale della zona.

3 - Altre zone umide

4 - Ambiti boschivi di pregio

5 - Filari

6 - Bosco termofilo

I relitti boschivi, presenti sul territorio, con specie prive di pregio ambientale (quelle autoctone si intendono di pregio) o di recente formazione, possono essere disboscati con trasformazione in coltivo o prato:

- *in zone E.0, tenendo conto che le stesse sono caratterizzate da colture intensive, ivi compresi i frutteti e, di norma, non presentano macchie arboree;*
- *in zone E0.0, tenendo conto che le specie autoctone, presenti soprattutto nei terreni in pendio, sono tipiche dell'ambiente;*
- *in zone E.4, tenendo conto che, nella zona collinare, non sono da considerarsi relitti, i nuclei di querce e gli altri elementi delle zone 1, 4 e 6;*
- *in zone E.5, tenendo conto che, nella zona dei campi di pianura, non sono da considerarsi relitti i filari di gelso.*

Con riferimento alle zone urbane e produttive (zone A, B, C e D) il PRGC specifica i seguenti indirizzi per una corretta attenzione ai problemi ambientali:

- *Al fine di preservare i tipici connotati ambientali che caratterizzano il paese, la documentazione da produrre, per ottenere l'autorizzazione edilizia, dovrà contenere fra le altre, una relazione tecnica indicante la composizione vegetale presente nella zona oggetto di intervento, la prevista percentuale di riduzione della superficie cespugliata o arborata, se presente, e le migliorie a "verde" da realizzarsi successivamente.*
- *Anche in fase di progettazione di opere pubbliche (strade, canali, parcheggi, ecc.) sarà indispensabile indicare nella relazione tecnica lo "stato di fatto" della vegetazione e dell'ambiente in generale, effettuando una sorta di valutazione di impatto ambientale quale si produrrebbe con la realizzazione delle opere previste, ponendo così in atto le più opportune scelte progettuali che non compromettano se non in misura minima l'equilibrio ambientale.*

- *Per le piante poste lungo le vie dei centri abitati, sulle piazze, parcheggi, o giardini, sarà indispensabile attuare periodici interventi fitosanitari, potature, spalcature, tagli delle branche più basse, pericolose o marcescenti, e cure dendrochirurgiche generali a carico delle piante stesse; questo al fine di salvaguardare la funzionalità biologica di questi soggetti arborei e la stessa incolumità dei cittadini.*

CAPO V - ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (Zona Q) E VINCOLI

Art. 36** - **Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
Il presente articolo indica le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico così articolate:

A - Attrezzature per la viabilità ed i trasporti
Le attrezzature vengono articolate nelle seguenti categorie:
- parcheggi stanziali
- parcheggi di relazione
- parcheggi di interscambio

A0 - parcheggi stanziali
I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto:
- dall'art 41 sexies della legge n.1150 del 1942;
- dall'art.2 della legge n.122 del 1989.
Tali parcheggi sono funzionalmente legati all'edificio ed alle sue aree di pertinenza fondiaria e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare cui sono legati dal vincolo di pertinenza secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989.
Tali parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione e non potranno essere computati ai fini del calcolo degli standard urbanistici.
Ai fini della determinazione degli standard la dotazione di parcheggi stanziali non è computabile.
Secondo quanto disposto dalle predette leggi dovranno essere previste le seguenti entità con destinazione a parcheggio:
- interventi di nuova costruzione, con aree destinate a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni 10 mc di costruzione
- interventi di ristrutturazione: sarà previsto un posto macchina di parcheggio per ogni nuova unità immobiliare, reperibile anche nelle aree contermini.

A1 - Parcheggi di relazione
Eventuali interventi di ricalibratura dei parcheggi di relazione, ancorché non espressamente indicati in cartografia, sono soggetti a quanto previsto dal seguente art. 45.
Il PRGC, anche in relazione alla scala delle rappresentazioni grafiche, non individua le opere infrastrutturali minori. Per la realizzazione di tali opere, non indicate o indicabili nelle tavole normative di PRGC, si fa sempre riferimento a quanto indicato all'art. 45.
Per le singole attrezzature si rimanda alla documentazione sopraindicata con la precisazione che le localizzazioni dei parcheggi, stante la scala delle rappresentazioni, presentano margini di flessibilità, da definire in sede di progettazione delle stesse.

B - Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura
Per le attrezzature di cui al presente punto B, trattandosi di attrezzature esistenti ricadenti nella zona edificata o urbanizzata, dovranno essere previsti spazi per parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.
B1 - Edifici per il culto
Gli edifici per il culto sono beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs.42/04 (ex L. 1089/39), di cui al seguente art. 41: vi sono ammesse esclusivamente opere di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

B2 - Uffici amministrativi locali, quali municipio, uffici comunali, uffici postali, difesa civile, vigili urbani, vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ecc.
B2/1 - Municipio
L'edificio, bene culturale tutelato ai sensi della parte seconda del D.Lgs.42/04, presenta un rilevante valore monumentale: vi sono ammesse esclusivamente opere di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
B2/2 - Caserma dei Carabinieri

La zona, stante la struttura a corte, è soggetta agli stessi indirizzi dati dal PRGC per le zone A dei borghi, da applicare su un progetto generale dell'intera attrezzatura, esteso anche alle aree scoperte.
B2/3 – "Ex ERSA"
Nella zona, che potrà ospitare la sede della Protezione Civile, servizi connessi alle attrezzature comunali, servizi pubblici legati alla formazione, connessa al turismo e all'ambiente, e anche attrezzature sociali a servizio della zona D2 industriale artigianale di interesse comunale, gli interventi dovranno rispettare:
- indice massimo di copertura (Q): 50%;
- distacco minimo dalle strade: ml 10 e ml 15 dalla S.S. 464 di Spilimbergo;
- distacco minimo dai confini laterali: ml 10;
- altezza massima: ml 10.

B3 - Centro civico e sociale
B3/1 - Casa della Gioventù
Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei volumi esistenti, il complesso dovrà formare oggetto di un progetto generale di sistemazione ove è ammesso il mantenimento degli allineamenti esistenti verso Piazza Marconi e verso Nord. Per gli altri corpi edilizi dovrà essere rispettato un minimo distacco di m.5 dai confini e dalle strade, salva diversa prescrizione dei PRPC, con un massimo indice di edificabilità fondiaria di 2,0 Mc/mq.
B3/2 - Centro parrocchiale di Madrisio
Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei volumi esistenti, il complesso dovrà formare oggetto di un progetto generale di sistemazione ove è ammesso il mantenimento dei distacchi dai confini dei volumi esistenti. La zona (4F) è soggetta al PRPC di Madrisio;
B3/3 - Centro culturale polivalente del capoluogo
È prevista la destinazione a parcheggio dell'area prospiciente il tronco terminale di Via Umberto primo. Il volume esistente può essere integrato con il rispetto di una distanza minima dai confini di m.5,0.
B3/4 - Casa della Comunità
L'edificio, bene culturale tutelato ai sensi della parte seconda del D.Lgs.42/04, presenta un rilevante valore storico-culturale: vi sono ammesse esclusivamente opere di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria, con ammissione di corpi accessori e sistemazioni degli spazi esterni con la finalità di mettere a norma di sicurezza l'edificio e dotarlo dei necessari impianti.
B3/5 - Ricreatorio Don Bosco di Villalta
Il volume esistente può essere integrato con il rispetto di una distanza minima dai confini di m.5,0 e di un massimo indice di copertura del 30%.
B3/6 – Centro attività volontariato
Gli interventi, finalizzati alla valorizzazione dell'ambito (luogo di aggregazione), dovranno integrarsi con l'intorno e presentare caratteristiche costruttive e tipologiche compatibili con il contesto storico e con le specificità del paesaggio; particolarmente interessante sarebbe un'ipotesi progettuale organica (proposta d'insieme) in grado di "rivelare" e far emergere la testimonianza storica di indiscutibile valenza simbolica rappresentata dal forte, attraverso la sola definizione di connessioni funzionali (percorsi di visita dai segni minimali).
B3/7 – Centro civico di Villalta
L'attrezzatura è inclusa nelle zone A dei borghi rurali di antica formazione, ed è soggetta al PRPC dei borghi di Ciconicco e Villalta (zona 6L).

B4 - Biblioteca pubblica o aperta al pubblico
B4/1 - Biblioteca comunale
E' incorporata nell'attrezzatura B2/1, alle cui norme è assoggettata.
B4/2 - Museo della Civiltà contadina
La zona, stante la struttura a corte, è soggetta agli stessi indirizzi dati dal PRGC per le zone A dei borghi, da applicare su un progetto generale dell'intera attrezzatura, esteso anche alle aree scoperte

C - Attrezzature per l'istruzione
Per le attrezzature di cui al presente punto C, trattandosi di attrezzature esistenti ricadenti nella zona edificata o urbanizzata, dovranno essere previsti spazi per parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.

C2 - Scuola materna
C2/1 - Scuola materna del capoluogo
Il volume esistente può essere ampliato fino ad un massimo del 30% con il rispetto di una distanza minima dai confini di m.5,0.
C2/2 - Scuola materna di Madrisio
Il volume esistente può essere ampliato fino ad un massimo del 50% con il rispetto di una distanza minima dai confini di m. 5,0 e con una prevalente sistemazione a orto e giardino delle pertinenze scoperte.

C2/3 - Scuola materna di Ciconicco
Il volume esistente può essere ampliato fino ad un massimo del 100% con il rispetto di una distanza minima dai confini di m. 5,0. Nella parte settentrionale del lotto è prevista una zona destinata a parcheggio, della dimensione di circa 270 mq.

C3 - Scuola elementare
C3/1 - Scuola elementare del capoluogo (1)
La zona è soggetta al PRPC del Centro storico.
C3/2 - Scuola elementare del capoluogo (2)
Il volume esistente può essere ampliato fino ad un massimo del 30% con il rispetto di una distanza minima dai confini di m. 5,0.
C3/3 - Scuola elementare di Ciconicco
Il volume esistente può essere ampliato fino ad un massimo del 100% con il rispetto di una distanza minima dai confini di m. 5,0. Il progetto dovrà prevedere anche la sistemazione degli spazi esterni.

C4 - Scuola media inferiore
C4/1 - Scuola media inferiore del capoluogo
Il volume esistente può essere ampliato fino ad un massimo del 20% con il rispetto di una distanza minima dai confini di m. 5,0.

D - Attrezzature per l'assistenza e la sanità
D1 - Assistenza
Per le attrezzature di cui al presente punto D1, trattandosi di attrezzature esistenti ricadenti nella zona edificata o urbanizzata, dovranno essere previsti spazi per parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.
D1/1 - Distretto socio-sanitario e centro anziani
In caso di ampliamento eccedente il 50% del volume esistente, la zona formerà oggetto di PRPC, con la limitazione di un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,2 mc/mq ed un distacco dai confini di m.10,0.
Nella parte occidentale del lotto è prevista una zona destinata a verde e parcheggio della dimensione di circa 820 mq.
E' facoltativa la possibilità di procedere alla gestione dell'attrezzatura in forma privata, privata convenzionata o mista.

D3 - Cimiteri
Per le attrezzature di cui al presente punto D3 dovranno essere previsti spazi per parcheggi stanziali e di relazione, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti, con facoltà di avvalersi di parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.
D3/1 - Cimitero civile di S.Maria Assunta
D3/2 - Cimitero civile di Ciconicco
D3/3 - Cimitero civile di Villalta
D3/4 - Cimitero civile di Battaglia
D3/5 - Cimitero civile di Madrisio

E - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto
Per le attrezzature di cui al presente punto E dovranno essere previsti spazi per parcheggi stanziali e di relazione, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti, con facoltà di avvalersi di parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

E3 - Nucleo elementare di verde
E3/1 – Nucleo elementare di verde del capoluogo
E3/2 – Nucleo elementare di verde della lottizzazione Faro
E3/3 – Nucleo elementare di verde della lottizzazione di Villaverde.
E3/4 – Nucleo elementare di verde di Ciconicco

E4 - Verde di quartiere
E4/1 – Verde di quartiere del capoluogo
E4/2 – Verde di quartiere di Madrisio
Per l'attrezzatura E4/2 i progetti di eventuale sistemazione dovranno tenere conto delle esigenze di utilizzazione di emergenza, come previsto dal seguente art. 44 lettera a).

E5 - Parco urbano
E5/1 - Parco urbano "colle del Cardinale"
La zona del Colle del Castello di Fagagna è soggetta alla formazione di un PRPC, basato su un rilievo accurato dell'orografia e del verde esistente e diretto alla sistemazione degli accessi, anche con collegamenti esterni al limite dell'attrezzatura, alla previsione di spazi di parcheggio, alla sistemazione dei percorsi pedonali ed alla eventuale integrazione del verde esistente. Particolare cura verrà dedicata alla ricerca storica diretta a ricostruire l'impianto insediativo castellano antico, al fine di acquisire e sistemare le informazioni dirette alla massima valorizzazione degli elementi superstiti.

E6 - Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto
E' destinata ad attrezzature sportive ed ai relativi insediamenti complementari con esclusione della residenza, eccezione fatta per le eventuali abitazioni degli addetti
Nella zona dovranno essere previsti parcheggi di dimensione adeguata alle attrezzature, comunque in misura non inferiore ad un posto macchina per ogni due utenti calcolati per il massimo uso funzionale contemporaneo delle attrezzature previste.
Gli eventuali corpi accessori (spogliatoi, tribune, servizi igienici e di ristoro) dovranno attenersi ad un minimo distacco dai confini di m.5,0.
E6/1 - Campo sportivo del capoluogo
E6/2 - Zona sportiva secondaria del capoluogo
E6/3 - Campo da tennis
E6/4 - Palestra scuole medie del capoluogo
E6/5 - Campo sportivo di Ciconicco
E6/6 - Verde polisportivo di Ciconicco
E6/7 - Campo di aeromodellismo, con l'ammissione di un volume di servizio della massima cubatura di mc.600.
E6/8 – Zona sportiva di Madrisio
Per le attrezzature E6/1, E6/2, E6/5, E6/8 i progetti di eventuale sistemazione delle stesse dovranno tenere conto delle esigenze di utilizzazione di emergenza, come previsto dal seguente art.45 lettera a).

F - Servizi tecnologici
F1 - Impianti vari
F1/1-Ecopiazzola della zona industriale del capoluogo
F1/2-Ecopiazzola di Ciconicco (attrezzatura abolita)
F2 - Impianti di depurazione delle acque reflue
F2/1 - Depuratore di Madrisio
La zona del depuratore dovrà essere circondata da una fascia arbustiva o arborea di m. 10, disposta entro il perimetro recintato che contiene l'area destinata al depuratore e di pertinenza della stessa.
La densità media delle piantumazioni dovrà di norma osservare i seguenti rapporti, per ogni centro metri quadrati di superficie della fascia di rispetto:
- alberi di alto fusto: n 3
- alberi di media dimensione: n 2
- arbusti: n 10
Inoltre, viene introdotta nella tav. P1 una fascia di rispetto di m.100 dai confini dell'attrezzatura.
F3 - Discarica controllata
F3/1 - Piazzola ecologica di Ciconicco
F4 – Opere idrauliche e bacini d'invaso

G - Attrezzature di interesse sovracomunale
G1 - Parco territoriale
G1/1 - Oasi faunistica dei Quadri
*L'Oasi è l'accesso alla zona umida dei Quadri, soggetta a piano attuativo (cfr. art. ~~35~~ **34** delle NTA) e caratterizzata dalla presenza di una molteplicità di laghetti di taglio geometrico in coincidenza delle cave di argilla; sull'area, che agisce come cerniera tra lo spazio esterno e quello di pregio ecologico ambientale d'intorno (è chiamata a delinearne la transizione) si prevede di realizzare la parte più attrezzata, con parcheggi di relazione, un centro visita (per la lettura e il riconoscimento dei valori d'ambito) destinato anche alla gestione del parco, con posto di ristoro e servizi, percorsi pedonali di visita, anche con modeste costruzioni di servizio **(con superficie coperta massima di 25mq)**, tabelle con l'indicazione delle fondamentali informazioni per l'osservazione e la comprensione dell'ambiente (fruizione didattica) e la stazione forestale.*
Gli interventi all'interno dell'ambito sono finalizzati ad assicurare il massimo rispetto degli indirizzi di tutela dell'ambiente naturale previa Valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione. In tale ambito territoriale gli interventi devono mirare ad una generale riqualificazione del contesto naturalistico ambientale, al fine di permetterne una maggiore fruizione per scopi didattici, ricreativi e/o per il tempo libero. Gli interventi dovranno indirizzare la massima concentrazione della fruizione verso aree meno

sensibili ed essere caratterizzati da basso impatto ambientale utilizzando materiali che si armonizzino con il contesto naturalistico esistente. Inoltre, per tutti gli interventi, sarà necessaria un'accurata progettazione dell'illuminazione per ridurre l'inquinamento luminoso.
Fatti salvi gli interventi sopra descritti (parcheggi, centro visita, stazione forestale, …) e quelli di ampliamento previsti dall'art.34, e*~~E~~ntro ambito territoriale del ZCS dei Quadris, nell'area denominata G1/1 sono consentiti* ***anche*** *i seguenti interventi:*

- *realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che privilegiano il recupero di tracciati esistenti avendo cura di non utilizzare materiali impermeabilizzanti.*
- *realizzazione di un parcheggio pubblico con superficie in materiale naturale.*
- *realizzazione di attrezzature e servizi per l'accoglienza delle scolaresche e degli utenti della rete ciclabile intercomunale (aree di sosta, cartellonistica informativa).*
- *Nella realizzazione degli interventi devono essere previsti adeguati accorgimenti operativi per evitare l'introduzione di specie vegetali alloctone e per limitare le specie invasive.*

Le modalità di rinterro delle infrastrutture essere eseguite con modalità tali da evitare il rimescolamento dei diversi strati e granulometrie, l'utilizzo di terreno di riporto alloctono, l'uso, in sede di ripristino, di semine e piantumazioni con specie alloctone.
Nella organizzazione della tempistica dei cantieri deve essere tenuto conto dei periodi riproduttivi o comunque più significativi ai fini della tutela faunistica. I lavori maggiormente rumorosi, come gli scavi e le demolizioni, vanno di norma eseguiti nel periodo che va da settembre a marzo ed in ore diurne.
Non sarà possibile realizzare i suddetti interventi elencati ***al precedente capoverso*** *all'interno della fascia di rispetto del Rio Lini.*

Descrizione del bene tutelato - Il Rio Lini

Il Rio Lini attraversa la zona nord del capoluogo fagagnese nella località denominata Casali Lini, un'area abitata in mezzo alla campagna che si trova accanto alla strada che collega il comune di Fagagna alla frazione di Caporiacco, del comune di Colloredo di Monte Albano. il Rio Lini, corso d'acqua intermorenico, collega il biotopo dei Prati Umidi di Fagagna a nord dell'abitato e l'oasi dei Quadri di Fagagna più a sud.

Il Rio Lini è un corso d'acqua a regime permanente che si forma tra i colli ad ovest di Modotto. Percorre il territorio comunale con andamento tortuoso e con direzione est-ovest fino a piegarsi verso nord e confluire nel Torrente Corno. È stato oggetto di lavori di sistemazione idraulica che ne hanno modificato il carattere naturale. Si riporta la scheda del Rio Lini dalla documentazione del Piano paesaggistico regionale.

Al fine di descrivere e rapportare l'intervento al contesto paesaggistico del territorio comunale, vengono proposte di seguito delle viste secondo le principali prospettive visuali da cui il bene tutelato risulta visibile.

Il paesaggio circostante è costituito da aree agricole mentre in lontananza si riconoscono i rilievi collinari ricoperti di boschi. Il Rio Lini risulta immediatamente percepibile dalla Sp100. E' visibile anche uno stagno circondato da alberature.

Vista dell'interno dell'area G1/1 destinata a Servizi e attrezzature, sede dell'Oasi faunistica dei Quadri.

Area parcheggio attualmente esistente a servizio della zona G1/1.

Indirizzi "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" (art. 23, co.6, N.TA – P.P.R.)
L'articolo 23, al comma 6, dalla lettera a) alla g), riporta i seguenti indirizzi che la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce. Questi sono elencati nella tabella di seguito riportata che, nella colonna di destra, indica l'implicazione con la Variante e con la singola modifica proposta (coerenza).

Indirizzi	Coerenza
Salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;	La variante in generale salvaguarda e valorizza i caratteri morfologici, percettivi e identitari dell'asta fluviale presente, non consentendo alcuna attività di frammentazione, riduzione, eliminazione e trasformazione
Limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;	La variante in generale e la modifica stessa non prevede alcuna modifica rispetto ai corsi d'acqua tutelati.
Conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;	La modifica interessa solo la componente normativa del piano, la parte azzonativa non viene modificata. Non sono introdotti nuovi azzonamenti.

Garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;	La modifica della NTA non incide direttamente sulla qualità dell'ambito fluviale in oggetto.
Salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;	La modifica della NTA non incide direttamente sulla qualità dell'ambito fluviale in oggetto.
Tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;	La modifica normativa in oggetto prevede azioni a basso impatto ambientale per la riqualificazione dei fabbricati e della fruizione con miglioramento dei servizi per i visitatori.
Ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica.	Non pertinente

Direttive "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" (art. 23, co. 7 N.T.A. – P.P.R.)

L'articolo 23, al comma 7, dalla lettera a) alla g), riporta le seguenti direttive che la pianificazione settoriale,territoriale ed urbanistica recepisce. Segue la tabella di coerenza:

Direttive	**Coerenza**
a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, anche nel rispetto delle previsioni e dei vincoli imposti dal Piani di assetto idrogeologico:	
i. la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;	La modifica in oggetto non incide sulla tutela del corso d'acqua
ii. la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;	
iii. l'individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi	Non pertinente
percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;	

iv. l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;	Nell'area oggetto di modifica normativa non si rinvengono edifici di rilevanza storico culturale segnalati dal P.P.R., né elementi da tutelare /valorizzare.
v. l'individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	Non pertinente
vi. la delimitazione delle seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione: . aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); . aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a: • 1) insediamenti industriali ed artigianali; • 2) insediamenti di attrezzature commerciali; • 3) servizi e attrezzature collettive;	Non pertinente relativo alla conformazione
vii. il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi degli artt. 33 - 34.	Lungo il corso d'acqua del territorio comunale non ricadono zone degradate e/o compromesse
b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel Quadro conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione volti a:	
i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";	Per quanto riguarda la modifica in oggetto, gli interventi ammessi attraverso le modifiche normative risultano interessare l'area G1/1 già preposta alle attività di fruizione dell'Oasi.
ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;	Per quanto riguarda la modifica in oggetto, gli interventi ammessi attraverso le modifiche normative risultano interessare l'area G1/1 già utilizzata per le alle attività di fruizione dell'Oasi.

iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;	Non pertinente alla variante
c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:	
i) individuano le componenti idrogeologiche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";	Non pertinente alla variante
d) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera d), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale quali modalità di accesso e fruizione pubblica del paesaggio fluviale come di seguito:	
i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;	Non pertinente alla variante
ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;	
iii) gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;	Non pertinente alla variante
iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;	Non pertinente alla variante
v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;	Non pertinente alla variante
e) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera e), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:	
i) individuano le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italico, le ontanete a Alnus glutinosa e cespuglieti e boscaglie di Salixspp. e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	Non pertinente alla variante
ii) individuano gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici	
capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;	
iii) individuano gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	
iv) individuano le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la amorpha fruticosa e la reynoutriaiaponica, e definiscono norme regolamentari per il loro contenimento ed eradicazione;	
f) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera f), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:	
i) individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico;	Non pertinente alla variante
i) individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale	

connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;	
iii) prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
g) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:	
i) sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";	Le modifiche normative prevedono il riutilizzo degli edifici esistenti
ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto
iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto ii) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua;	Non pertinente alla variante e alla modifica in oggetto

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

Prescrizione d'uso	Coerenza
a) non sono ammissibili i seguenti interventi: tra i più significativi: 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8; • interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei; • interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto; 5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR; 6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000; 7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche; 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni; 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto; ii) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua; 10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate: i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco ii) rete natura 2000 iii) geositi; iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;	La variante è coerente. La modifica normativa in oggetto non prevede interventi equiparabili a quelli contenuti nella prescrizione

b) sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:	
1) interventi urbanistici edilizi che: *a)* garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11; *b)* non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua; *c)* incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi; *d)* non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante.	La modifica normativa risulta coerente individuando modalità di intervento per un corretto inserimento paesaggistico degli interventi nell'area G1/1 e incentivando al fruizione pubblica dei luoghi
2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;	Non pertinente
3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;	Non pertinente
4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.	Non pertinente
5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;	Non pertinente
6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;	Non pertinente
7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;	Non pertinente

8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;	Non pertinente
c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. n. 31/2017:	
1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli;	Non pertinente
2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;	Non pertinente
3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;	Non pertinente
4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;	Non pertinente
5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;	Non pertinente
6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;	Non pertinente
7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;	Non pertinente
8) per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del P.P.R., per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:	Non pertinente
d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al P.P.R., non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del	

P.P.R. e dello strumento urbanistico adeguato al P.P.R.	
a. demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);	Non pertinente
b. interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;	Non pertinente

c. negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a), punto vi) e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;	Non pertinente
d. negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a), punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;	Non pertinente alla modifica
e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a), punto vi) e con esclusione di quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;	Coerente con la modifica proposta
f. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);	Non pertinente
g. interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;	Non pertinente
e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al P.P.R. che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:	
a. rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;	Non pertinente
b. ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.	Non pertinente

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

La modifica analizzata non riguarda ambiti definiti dal P.P.R. come "ulteriori contesti". Non si procede quindi con l'individuazione delle misure di salvaguardia e utilizzazione per questa categoria.

9. Conclusioni

In conclusione, la Variante al Piano regolatore nelle NTA rimanda alle disposizioni dell'art.23 delle NTA del PPR in merito agli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso. Le scelte introdotte dalla variante adottata rispettano gli obiettivi del PPR, poiché non delineano azioni ed effetti divergenti, non generano criticità, né compromettono i termini e le modalità di futura conformazione del PRGC al PPR in quanto non producono frammentazione, riduzione, eliminazione e trasformazione dei corsi d'acqua tutelati presenti sul territorio comunale. Inoltre in sede di attuazione degli interventi progettuali, possibili secondo le NTA della zona, verrà richiesta l'Autorizzazione paesaggistica in coerenza con la normativa vigente.